

REGOLAMENTO (CEE) N. 2877/93 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 1993**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1993 per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate nel quadro dei regimi di importazione previsti dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca (RFCS)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2697/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dai protocolli aggiuntivi agli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria e l'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca hanno trasmesso alla Comunità una dichiarazione con cui informano che continueranno entrambe a tener fede agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca sullo scioglimento di quest'ultima il 31 dicembre 1992 e che, di conseguenza, è opportuno che i contingenti tariffari previsti dall'accordo siano applicati indistintamente ai prodotti originari della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2697/93, sono stati fissati i quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie della Polonia, dell'Ungheria e del territorio dell'ex Repubblica Federativa Ceca e Slovacca che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993; che, dati i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli di importazione, è possibile soddisfare interamente le domande;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2697/93, se nel corso del 1993 i

quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo o terzo periodo indicato al paragrafo 2 dello stesso articolo sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, alla luce dei quantitativi rimanenti per il secondo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i quattro paesi considerati, per il terzo periodo, dal 1° gennaio al 31 marzo 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993 nel quadro del regime di importazione di cui al regolamento (CEE) n. 2697/93 sono interamente soddisfatte.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2697/93, intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1994, ammontano a:

- 3 150,0 tonnellate di carni originarie della Polonia,
- 2 599,9 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,
- 1 726,1 tonnellate di carni originarie del territorio dell'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 75.